

**Sentenza** 14 giugno 2007 n. 189

**Materia:** pubblico impiego e contratto nazionale di lavoro giornalistico.

**Giudizio:** legittimità costituzionale in via incidentale.

**Limiti violati:** dedotti dal rimettente gli articoli 3, 117 Cost. e (per le Regioni speciali) il limite delle norme fondamentali di riforma economico sociale.

**Rimettente:** Tribunale di Marsala.

**Oggetto:**

- **articolo 58, comma 1**, della legge regionale Sicilia 18 maggio 1996, n. 33 (Interventi urgenti per l'economia. Norme in materia di impresa, Agricoltura, Artigianato, Lavoro, Turismo e Pesca. Disposizioni su altre materie, modifiche ed abrogazioni di norme), come modificato dall'articolo 28, comma 1, della legge regionale Sicilia 15 gennaio 1999, n. 4 (Integrazione del fondo per i comuni di cui all'articolo 11 della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5. Realizzazione di progetti di utilità collettiva. Disposizioni finanziarie), e dall'articolo 111, comma 1, della legge regionale Sicilia 28 dicembre 2004, n. 17 (Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2000);
- **articolo 16, comma 2**, della legge regionale Sicilia 17 marzo 2000, n. 8 (Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2000);
- **articolo 127, comma 2**, della legge regionale Sicilia 26 marzo 2002, n. 2 (Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002).

**Esito:** illegittimità costituzionale delle norme in oggetto nelle parti in cui prevedono che al personale degli enti locali degli uffici stampa si applichi il contratto nazionale di lavoro giornalistico, per violazione dell'articolo 117, comma 2, lettera l) della Costituzione.

**Estensore nota:** Maria Cristina Mangieri

**Il Tribunale di Marsala**, nel corso di giudizi riuniti pendenti fra il Comune di Marsala, Maria Rita Domingo ed altri, solleva la questione di legittimità costituzionale della normativa regionale in oggetto, in relazione "all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 165/2001, all'articolo 2, comma 1, lettera a) della legge 421/1992 ed all'articolo 9, commi 5 e 10 della legge 150/2000", nelle parti in cui questa prevede, rispettivamente: "L'istituzione di uffici stampa di cui fanno parte giornalisti a cui si applica il contratto nazionale di lavoro giornalistico nella sua interezza", che "ai componenti degli uffici stampa si attribuisce la qualifica ed il trattamento contrattuale di capo servizio", ed infine che "in sede di prima applicazione

ai giornalisti componenti gli uffici stampa già esistenti presso gli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 10/1991, è attribuita la qualifica ed il trattamento contrattuale di redattore capo, in applicazione del contratto nazionale di lavoro giornalistico”.

A giudizio del rimettente, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), le disposizioni ivi contenute costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 Cost. e le Regioni a statuto ordinario si attengono ad esse secondo il loro ordinamento. Altresì, i principi desumibili dall'articolo 2 della legge 421/1992 e dall'articolo 11, comma 4, della legge 59/1997, costituiscono, per le Regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica. Inoltre l'articolo 2, comma 1, lettera a) della legge 23 ottobre 1992, n. 421, prevede che il rapporto di lavoro e di impiego dei dipendenti delle amministrazioni dello stato e degli altri enti ivi indicati, (fra cui gli enti locali), sia ricondotto alla disciplina del diritto civile e sia regolato mediante contratti individuali collettivi. Dal combinato disposto delle sovraccitate norme discende che la contrattazione collettiva costituisce “metodo di disciplina “ del rapporto di pubblico impiego , che gode di copertura costituzionale. Secondo il rimettente le suddette norme regionali violerebbero il principio fondamentale sopradetto.

Un'ulteriore profilo di illegittimità costituzionale è dedotto dal Tribunale di Marsala con riferimento all'articolo 9, comma 5 della legge 150/2000 (disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni), il quale stabilisce che l'individuazione dei profili professionali degli uffici stampa delle pubbliche amministrazioni, pur se affidate alla contrattazione collettiva nell'ambito di una speciale area di contrattazione, con l'intervento delle organizzazioni rappresentative della categoria dei giornalisti, non possono prevedere nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed in virtù del successivo articolo 10 della legge 150/2000, tali disposizioni “costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e si applicano, altresì, alle regioni a statuto speciale nei limiti e nel rispetto degli statuti e delle relative norme di attuazione. Tale limite implica che il trattamento dei lavoratori impiegati negli uffici stampa non possa essere superiore a quello da loro percepito prima del loro inquadramento negli uffici stessi. Invece l'articolo 58 della legge regionale 33/1996, nel conferire agli enti territoriali l'autorizzazione “ a modificare le piante organiche riconvertendo i posti vacanti e disponibili, e senza ulteriori oneri per l'amministrazione, al fine di prevedere l'istituzione di uffici stampa di cui fanno parte i giornalisti, a cui si applica il contratto di lavoro giornalistico nella sua interezza”, permetterebbe che dall'applicazione di quel contratto collettivo, consegua l'incremento del trattamento retributivo per i dipendenti assegnati agli uffici stampa.

**Le parti private** in giudizio hanno rivendicato la validità di assoggettare il loro rapporto di lavoro alla contrattazione collettiva dei giornalisti e non del personale degli enti locali.

**La Regione Sicilia** eccepisce che lo Statuto attribuisce alla Regione stessa la competenza esclusiva in materia di enti locali e che tale disposizione non possa essere condizionata da presunte violazioni di norme statali alle quali il rimettente Tribunale di Marsala attribuisce natura di leggi di grande riforma economico-sociale.

La Regione evidenzia anche la sentenza della Corte Costituzionale 34/2004, a richiamo del buon andamento dell'amministrazione, che ha individuato nel contratto collettivo dei giornalisti una garanzia di indipendenza e libertà dei professionisti. La Regione Sicilia inoltre richiama sia le disposizioni della legge 150/2000 che un apposito protocollo di intesa stipulato nel 2003 tra la Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea siciliana, dei Consigli regionali e delle Province autonome, la Federazione nazionale della stampa italiana ed altri, al fine di applicare il contratto nazionale dei giornalisti ai dipendenti degli uffici stampa all'interno di tutte le Regioni e province autonome.

**La Corte**, afferma sostanzialmente che il rapporto di impiego alle dipendenze delle Regioni ed enti locali, essendo stato privatizzato in virtù dell'articolo 2 della legge 421/1992, dell'articolo 11, comma 4 della legge 59/1997 (detta Bassanini), e dei decreti legislativi di attuazione, è soggetto alle regole che garantiscono l'uniformità di tale tipo di rapporti, (sentenza 95/2007), conseguentemente, i limiti fissati dalla legge statale in materia, costituiscono **limiti di diritto privato**, fondati sull'esigenza di garantire l'uniformità nel territorio nazionale delle regole fondamentali di diritto che disciplinano i rapporti fra privati e che si impongono anche alle Regioni a statuto speciale. In particolare poi dalla legge 421/1992 si trae il principio della regolazione mediante contratti collettivi del trattamento economico dei dipendenti pubblici, che, per le ragioni sopra esposte, si pone quale limite anche della potestà legislativa esclusiva prevista dallo Statuto della Regione Sicilia, in materia di "regime di enti locali".

Le norme censurate si pongono dunque in contrasto con il principio generale secondo cui il trattamento economico dei dipendenti pubblici il cui rapporto di lavoro è stato "privatizzato" deve essere disciplinato interamente dalla contrattazione collettiva.

Da qui discende la dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme in oggetto.